

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90 IN ATTUAZIONE DELL'ART.2 COMMI DA 8-BIS A 8-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2010, N. 25.

A questo Governo, all'attuale Ministro della Difesa, basta un semplice “regolamento” per modificare una norma di rango primario, il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”, in vigore dallo scorso 9 ottobre 2010.

Infatti con il D.P.R. in epigrafe si vuole attuare la soppressione della Direzione Generale della Sanità Militare ancorchè in contrasto con il predetto codice che, invece, ne afferma l'esistenza e, all'art. 188, ne specifica il ruolo di “organo centrale della sanità militare”. Lo stesso codice (norma primaria) prevede espressamente all'art. 2267 che “le disposizioni del presente codice possono essere abrogate, derogate, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice”.

E' evidente che un siffatto provvedimento di soppressione, palesamente **ILLEGITTIMO**, se attuato, non mancherà di presentare gravi ed insanabili elementi di criticità nell'ambito del vigente quadro normativo.

La citata situazione di illegittimità è stata evidenziata anche nei rispettivi pareri di competenza, seppure favorevoli, rilasciati dalle Commissioni parlamentari permanenti Difesa e dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni).

Nella circostanza, al fine di giustificare l'azione governativa, il Sottosegretario di Stato alla Difesa Giuseppe COSSIGA in merito all'asserito contrasto con l'art. 188 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, ha impropriamente sostenuto come “tale codice avesse una natura puramente ricognitiva” e che “la materia dell'organizzazione attiene ad un livello su cui si può intervenire anche senza ricorrere ad una modifica legislativa di rango primario”.

A parte i profili problematici dal punto di vista normativo, la soppressione della predetta Direzione Generale rischia di operare un sostanziale indebolimento delle attribuzioni gestionali della sanità militare, con irreparabili conseguenze nelle specifiche attività istituzionali. Infatti, il servizio sanitario militare viene inspiegabilmente frammentato nei delicati settori della medicina preventiva e sociale, della medicina legale, del servizio trasfusionale, dei rimborsi delle spese sanitarie, con gravi ripercussioni sui circa 10.000 soldati italiani attualmente presenti nei teatri operativi esteri che rischiano di ritrovarsi privi di assistenza sanitaria supplementare e risarcitoria. Si disperde, inoltre, un ingente e prezioso patrimonio di esperienze e competenze nell'ambito della ricerca, delle convenzioni sanitarie, dell'acquisizione di particolari materiali sanitari e del contenzioso sanitario, soprattutto nelle delicate questioni dell'amianto, dell'uranio impoverito e del radon.